

Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Istituzione

Articolo 3 – Composizione, nomina e durata del mandato

Articolo 4 – Compiti

Articolo 5 – Supporto tecnico e amministrativo

Articolo 6 – Accesso alle informazioni

Articolo 7 – Funzionamento del Presidio della Qualità

Articolo 8 – Pubblicità e verbalizzazione

Articolo 9 - Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo.

Articolo 2 – istituzione

1. Presso l'Università degli Studi Giustino Fortunato - Telematica è istituita una struttura di supporto denominata "Presidio della Qualità" (PQA).
2. Il Presidio della Qualità organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Svolge funzioni di consulenza per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca e supporta i Corsi di Studio, i loro Referenti e i Direttori di Dipartimento per le attività comuni di monitoraggio della qualità della formazione e della ricerca e per le attività di implementazione degli interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca.
3. L'articolazione e la composizione del Presidio della Qualità sono proporzionate alla numerosità e alla complessità delle attività di formazione e di ricerca dell'Ateneo.

Articolo 3 – Composizione, nomina e durata del mandato

1. Il Presidio della Qualità è costituito da 4 membri:
 - a. Un professore con funzioni di Presidente
 - b. un componente in possesso di riconosciute competenze nelle materie attinenti alla valutazione e al controllo qualità
 - c. un componente nominato tra la componente amministrativa – con competenze sui sistemi di qualità
 - d. un componente (anche esterno) con competenze sui sistemi di qualità
 - e. supportano il presidio una o due unità di personale tecnico amministrativo
2. I componenti del Presidio della Qualità sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica per un triennio, fatte salve le scadenze di mandato.
3. L'Ateneo non corrisponde ai componenti del Presidio della Qualità alcuna indennità di funzione, alcun gettone di presenza o rimborso spese sostenute per la partecipazione alle attività connesse al loro incarico.

Articolo 4 – Compiti

1. Nell'ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità:
 - a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS) di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - c) organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;
 - d) regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio;
 - e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i Corsi di Studio e i loro Referenti, per lo sviluppo e l'implementazione di interventi di miglioramento delle attività formative, anche alla luce della relazione redatta annualmente dal Nucleo di Valutazione;
 - f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
 - g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti
2. Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio della Qualità:
 - a) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (SUA-RD) di ciascun Dipartimento;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio per i Dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attività di ricerca;
 - d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento di cui alla precedente lettera c) e le loro effettive conseguenze;
 - e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

Articolo 5 – Supporto tecnico e amministrativo

1. Il supporto tecnico e amministrativo al "Presidio della Qualità" è fornito dagli uffici operanti in materia di qualità, servizi agli studenti e didattica a livello di amministrazione centrale e all'interno di ciascuna Facoltà.

Articolo 6 – Accesso alle informazioni

1. Il Presidio della Qualità gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo offre il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
2. Il Presidio della Qualità, per necessità contingente, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

Articolo 7 – Funzionamento del Presidio della Qualità

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Presidio e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
2. Le sedute del Presidio non sono pubbliche, comunque il Presidente, per la discussione di argomenti di particolare interesse, può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Presidio designato dal Presidente.

Articolo 8 – Pubblicità e verbalizzazione

1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
2. Il Presidio garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.
3. Il verbale deve essere inviato al Magnifico Rettore, al Direttore Amministrativo, al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed alle Commissioni didattiche paritetiche di Ateneo.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Alla costituzione del PQA ai sensi del presente Regolamento decade il Presidio della Qualità dell'Ateneo attualmente in vigore.